

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 07/07/2020

### FATTO

In data 02.12.2002, la ricorrente stipulava con altro intermediario incorporato per fusione nell'intermediario resistente, un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per l'importo di euro 68.000,00 e, in data 28.10.2015, formulava richiesta di estinzione anticipata e, in data 29.10.2015, la cliente corrispondeva, mediante bonifico bancario, la somma di euro 37.690,66. Con reclamo del 28.11.2019, la ricorrente contestava la legittimità della clausola di estinzione anticipata statuente la conversione in franchi svizzeri, al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto, dell'importo del capitale residuo e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il Sole 24 ore il giorno del rimborso. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva «1) *dichiarare l'art. 9 del contratto di mutuo (oggetto della controversia) contrario alle regole di correttezza, trasparenza e buona fede; 2) dichiarare altresì la clausola di rivalutazione per estinzione anticipata errata e indeterminata per tutte le ragioni esposte ... ; 3) condannare ... alla restituzione della somma di euro 10.851,16 ...*».

L'intermediario si costituiva ritualmente e, contestando la fondatezza delle domande, concludeva per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La ricorrente contesta le modalità di calcolo dell'importo richiesto dall'intermediario per l'estinzione anticipata del mutuo in ragione dell'asserita illegittimità dell'art. 9 del contratto di mutuo nella parte in cui prevede, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, che *«ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso»*.

Tale clausola espone il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, perché prescrive che l'importo del capitale residuo sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Essa, tuttavia, non rappresenta in modo chiaro e agevolmente comprensibile il meccanismo di calcolo applicabile in caso di estinzione anticipata, ponendosi in palese conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, comma 2, cod. cons.).

In conformità delle statuizioni del Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015), l'opacità rende nulla la clausola del contratto di mutuo con conseguente applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio.

Il Collegio non ravvisa alcun ragione per discostarsi dal riferito orientamento sì che deve essere accolta la domanda di nullità della clausola - di cui all'art. 9 del contratto di mutuo - relativa alle modalità di determinazione dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata. Né può tacersi che, con provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor, utilizzato dall'intermediario convenuto dal 24.11.2003 al 20.5.2004, perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. Tali clausole sono identiche a quelle del contratto posto a base del ricorso.

Sulla base del principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c., l'intermediario resistente dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento e, in particolare, dovrà determinare il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata, sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità (così ABF, Collegio Napoli, dec. 6625/2017).

## P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13463 del 31 luglio 2020

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**